

4.8. TELEFONIA E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE.

Il Garante, nel suo primo anno di attività, ha dedicato particolare attenzione alla tematica della protezione dei dati personali nel settore dei servizi della multimedialità e delle telecomunicazioni e, in particolare, della telefonia.

Nel 1997, in attuazione della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali, è stata introdotta una normativa sulla liberalizzazione di tali servizi (decreto legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito con legge 1 luglio 1997, n. 189) ed è stata avviata una revisione della disciplina legislativa del settore, che per gli aspetti relativi alla riservatezza e alla sicurezza dei dati dovrebbe rifluire, però, nei decreti delegati previsti dalla legge-delega n. 676/1996.

Tale legge, tra gli altri profili della delega alla quale si è accennato più volte, include nelle tematiche oggetto dei decreti delegati anche l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio d'Europa N. R (95) 4 del 7 febbraio 1995, in materia di protezione della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, che a sua volta è strettamente connessa alla citata direttiva comunitaria n. 97/66/CE del 15 dicembre 1997.

Nei primi mesi del suo funzionamento, l'Autorità ha seguito, come si è detto, l'iter legislativo di approvazione della legge n. 249/1997 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, guardando con favore, come già accennato, all'adozione da parte del Parlamento di alcune modifiche che hanno garantito una maggiore armonizzazione con la disciplina sulla tutela della sfera personale e un coordinamento, per quanto riguarda tale disciplina, dei poteri della nuova *authority* con le attribuzioni che la normativa comunitaria e la legge n. 675/1996 affidano in via primaria al Garante per la protezione dei dati personali.

Successivamente, il Garante ha affrontato i delicati problemi scaturiti dall'approvazione del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, recante il *"Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"*, che ha introdotto nuove regole in materia di esercizio e fornitura delle reti di telecomunicazioni e di prestazione dei servizi accessibili al pubblico.

Tale regolamento, all'art. 15, rinvia espressamente, per ciò che riguarda la protezione dei dati, la tutela della riservatezza e le misure di sicurezza, alle disposizioni contenute nelle leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676, o a quelle che saranno inserite nei relativi decreti di attuazione. Analogo rinvio è previsto dall'art. 17, comma 1, lett. b), per ciò che riguarda i diritti degli abbonati in ordine all'inserzione nei relativi elenchi.

Tuttavia, l'art. 17, comma 3, del d.P.R. ha inoltre previsto l'obbligo per ogni organismo di telecomunicazione di *"rendere disponibili, anche telematicamente, al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile"*.

Sotto vari profili, quest'ultima disposizione è apparsa in contrasto con la legge n. 675/1996 ed è stata oggetto, subito dopo la sua emanazione, di specifiche segnalazioni all'Autorità, provenienti dalla TIM S.p.a.-Telecom Italia Mobile, da associazioni di difesa dei cittadini e da singoli utenti del servizio telefonico.

Nelle segnalazioni pervenute all'Ufficio del Garante sono state evidenziate la genericità e la mancanza di motivazione della disposizione regolamentare, con particolare riferimento alle funzioni e alle finalità isti-

tuzionali del soggetto pubblico (che avrebbero dovuto giustificare la lesione del diritto di riservatezza degli abbonati e degli utenti del servizio telefonico) dovuto, nonché alle adeguate garanzie.

Il 1 ottobre 1997, in sede di risposta ad alcune interrogazioni parlamentari presentate presso la VIII Commissione (Lavori Pubblici, Comunicazioni) del Senato, il Governo ha dichiarato che il citato art. 17, comma 3, sarebbe divenuto operativo solo dopo l'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 676/1996, i quali dovranno disciplinare organicamente la materia della sicurezza e del trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni; al tempo stesso, ha fatto notare che la citata disposizione non permette la divulgazione delle notizie attinenti al traffico telefonico e alla sfera privata delle persone.

Alla luce di queste dichiarazioni, il Garante ha deciso di differire l'esame delle segnalazioni pervenute.

Con successivo decreto ministeriale del 25 novembre 1997, il Ministro delle comunicazioni ha dettato alcune disposizioni integrative sul rilascio delle licenze individuali di telecomunicazione, con le quali si è ribadita l'inoperatività dell'obbligo previsto dal già citato art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 318/1997.

In base a tale d.m., infatti, i titolari dei servizi di telefonia vocale hanno l'obbligo di rendere disponibile agli utenti e al pubblico l'elenco degli abbonati, anche al fine di permettere la realizzazione di elenchi telefonici generali. Al contrario, il medesimo decreto non riproduce tra gli obblighi dei titolari dei servizi quello di fornire gli elenchi al Ministero dell'interno.

In tal modo, è stata recepita una precisa indicazione che il Garante, consultato preventivamente ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996, ha fornito con il proprio parere sullo schema normativo trasmesso dal Ministro delle comunicazioni.

Nello stesso schema di d.m., inoltre, venivano riprodotte in maniera pressoché meccanica, alcune disposizioni della recente direttiva comunitaria sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni attinenti alla sicurezza del trattamento dei dati di fatturazione. Poiché questo genere di disposizioni dovrebbe essere oggetto di una legislazione di rango primario anziché regolamentare, il Ministro ha recepito il suggerimento del Garante e le ha di seguito coneggnate come una disciplina transitoria destinata a perdere efficacia alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 676/1996, cui è stata riservata la materia.

Nel mese di gennaio, dopo l'emanazione del d.m. sul rilascio delle licenze individuali, il Garante ha ritenuto necessario formalizzare una decisione, sia pure di carattere interlocutorio, in ordine alle segnalazioni sopraindicate, considerando fondati alcuni rilievi. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. *m*) della legge n. 675/1996, è stata pertanto segnalata al Governo l'opportunità che la materia venisse nuovamente esaminata sul piano normativo sulla base di alcune specifiche considerazioni.

Nel provvedimento, si è precisato infatti che l'art. 17 comma 3, del citato d.P.R. n. 318/97, una volta applicato, obbligherebbe i titolari dei servizi di telefonia fissa o mobile a rendere disponibili al C.e.d. del Dipartimento di pubblica sicurezza gli elenchi di tutti gli abbonati, nonché degli acquirenti del traffico prepagato, a prescindere dalla volontà degli interessati. Gli elenchi comprenderebbero anche le utenze per le quali gli abbonati manifestano la volontà di mantenerle riservate, e che non sono conoscibili al pubblico.

La disposizione finirebbe inoltre per introdurre in maniera surrettizia l'obbligo per i fornitori dei servizi di telefonia mobile di identificare per il tramite degli esercizi commerciali tutti gli acquirenti del traffico prepagato, sebbene per tale categoria di utenti non sia prevista, allo stato, la creazione di appositi elenchi resi disponibili al pubblico.

Si deve quindi ritenere che la creazione di un siffatto complesso di informazioni personali, e la sua messa a disposizione del C.e.d. del Dipartimento di pubblica sicurezza, contrasti con i principi previsti dalla legge n. 675/1996, richiamati dallo stesso d.P.R. n. 318, nonché con i diritti riconosciuti agli abbonati in ordine alla riservatezza dell'utenza e all'inserzione del proprio nominativo negli elenchi.

Non è stata messa in discussione l'esigenza dell'autorità giudiziaria o di polizia di disporre, in caso di indagine o per specifiche esigenze connesse alla difesa, alla sicurezza dello Stato o alla prevenzione dei reati, degli elementi necessari per identificare rapidamente il titolare di un'utenza anche riservata. Non è stata ritenuta parimenti pregiudicata la facoltà delle predette autorità di individuare un determinato abbonato e di disporre un'intercettazione telefonica a norma di legge.

Ciò che ha suscitato ampie perplessità è stato in primo luogo, l'inserimento automatico e indistinto di una moltitudine di informazioni, anche riservate, relative a cittadini che non hanno pendenze di giustizia, in un centro elaborazione dati (nonché, di conseguenza, negli archivi giudiziari o di polizia eventualmente interconnessi) che ha precise finalità di raccolta dei dati che devono essere forniti in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione o repressione della criminalità (art. 6, primo comma, lett. a), legge n. 121/1981).

In sintonia con il complessivo quadro di garanzie che si prefigura anche in ambito internazionale rispetto agli archivi utilizzati per fini di polizia, non è apparso sufficiente finalizzare la tenuta per via telematica degli elenchi degli abbonati e degli acquirenti del traffico prepagato a generiche esigenze di tutela della sicurezza pubblica o di prevenzione dei reati.

E' risultato invece necessario individuare in maniera più precisa alcune finalità collegate, ad esempio, alla prevenzione di gravi reati o di specifici illeciti a danno di uno o più soggetti (es.: molestie o procurato allarme per via telefonica) per il tramite degli esercizi commerciali.

E' apparso inoltre indispensabile valutare altri profili delicati, quali quelli relativi alla reale necessità di far confluire i dati nel C.e.d. del Dipartimento di pubblica sicurezza anziché in un separato archivio, e alle garanzie per gli interessati, con particolare riguardo alla disciplina degli accessi alle utenze riservate.

Infine, si è osservato che la natura dei diritti coinvolti rende insostituibile l'utilizzo di un atto di rango legislativo anziché regolamentare. Questa conclusione appare peraltro confermata dall'insieme delle recenti disposizioni che attengono alla materia (art. 4 legge n. 675/1996; artt. 15 e 17, comma 1, d.P.R. n. 318/1997).

Il ricorso ad una disposizione normativa secondaria, quale l'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 318, risulta in contrasto anche con le previsioni della legge-delega n. 676/1996, che riservano ad un decreto legislativo la puntuale ricognizione dei trattamenti per finalità di polizia ai quali la disciplina sul trattamento dei dati personali si applica con alcuni adattamenti (art. 1, comma 1, lett. i), legge n. 676).

In conclusione, il Garante ha ritenuto opportuno che la tematica fosse nuovamente affrontata nell'ambito dei decreti legislativi di imminente emanazione volti a recepire la direttiva comunitaria n. 97/66/CE

del 15 dicembre 1997 in materia di protezione della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, con conseguente abrogazione della disposizione contenuta nell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 318.

Il citato decreto legislativo del 9 aprile 1998, approvato durante la fase di stampa della presente relazione, ha attuato la predetta direttiva. Nell'esprimere il proprio parere favorevole al riguardo, il Garante ha constatato che le tematiche da ultimo citate, riguardanti le utenze riservate e le carte telefoniche, è stato implicitamente differito ad un successivo provvedimento legislativo per cui rimangono al momento ferme le considerazioni formulate dal Garante nel menzionato provvedimento di gennaio.

4.9. RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Il Garante segue con particolare attenzione gli sviluppi che si registrano sul piano dell'attuazione della rete unitaria della pubblica amministrazione, che permetterà a vari soggetti pubblici di dialogare con facilità, nel rispetto di alcune regole di riservatezza e di sicurezza che trovano già negli artt. 15, 22 e 27 della legge n. 675 un preciso punto di riferimento.

Il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 ("Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59") pone le leggi nn. 675 e 676 del 1996 come un parametro puntuale per la realizzazione e la revisione dei sistemi informativi pubblici, confermando la tesi della compatibilità tra un'infrastruttura tecnica che agevoli i flussi di dati con una contemporanea ed attenta modulazione degli scambi delle informazioni, rispettosa dei principi di pertinenza dei dati, di compatibilità delle finalità perseguite e di svolgimento degli scopi istituzionali delle amministrazioni interessate.

4.10. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

Il Garante ha risposto a vari quesiti posti dal Consiglio Superiore della magistratura, relativi all'applicazione della legge n. 675/1996 ai trattamenti dei dati effettuati dallo stesso organo.

Il 2 dicembre 1997, anche a seguito di alcuni incontri tenuti con i rappresentanti del Consiglio, il Garante ha ricordato che una distinzione puntuale dei trattamenti effettuati dal C.S.M. sarà operata dal legislatore delegato (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), n. 3 della legge 676/1996) e che l'art. 4 della legge n. 675/1996 prevede che solo parte dei trattamenti in atto presso il Consiglio siano assoggettati per intero, al momento, alle disposizioni di legge.

Nella pronuncia si ricorda infatti, che ai trattamenti effettuati dal C.S.M. per "ragioni di giustizia", si applicano, al momento, solo alcune delle disposizioni della legge 675/1996 che riguardano, più precisamente, la notificazione, le misure di sicurezza, il divieto delle c.d. decisioni automatizzate sui profili individuali o sulla personalità, la responsabilità per danno e i compiti del Garante (art. 4, comma 2).

Il Garante ha osservato che l'espressione "ragioni di giustizia" rappresenta, fino all'entrata in vigore dei decreti delegati, il criterio-guida per verificare quali siano i trattamenti sottoposti per intero all'applicazione della legge.

Il Garante ha ritenuto problematico ricomprendere tra le "ragioni di giustizia" l'intera sfera delle attribuzioni del C.S.M., e ha suggerito al Consiglio di procedere ad una ricognizione delle categorie dei trattamenti effettuati che potrà essere utile anche per il legislatore delegato.

Ciò anche in quanto i trattamenti non ricompresi nella categoria "ragioni di giustizia", devono osservare già oggi le prescrizioni applicabili alle comuni attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni.

Il Garante ha condiviso l'orientamento del C.S.M. inteso a considerare i propri regolamenti (regolamento interno e regolamento sulla gestione delle spese) rispondenti alle caratteristiche delle fonti che in vari articoli della legge vengono citate quale presupposto per il trattamento dei dati o per l'applicazione di alcune eccezioni. In particolare, si è osservato che il regolamento del C.S.M., a differenza di quello previsto da altri organi, viene considerato dalla dottrina quale fonte secondaria in grado di produrre effetti all'esterno.

Si è poi precisato che il C.S.M. può continuare a trattare i dati sensibili fino alla data del 7 maggio 1998, entro la quale una puntuale disposizione di legge - anche delegata - dovrà individuare le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal C.S.M., i dati trattati e le operazioni eseguibili; l'Autorità ha ritenuto inoltre adempiuto da una nota del settembre scorso l'obbligo di comunicazione richiesto dalla disciplina transitoria prevista dall'art. 41, comma 5, della legge 675/1996

L'obbligo di notifica spetta al C.S.M. unicamente per quei trattamenti che non sono "esonerati" in quanto, ad esempio, non sono necessari per assolvere ai compiti previsti dalla legge o da un regolamento.

Oltre ad alcune osservazioni relative alla notificazione, il Garante ha ricordato che in tema di accesso occorre diversificare l'ipotesi in cui ricorrono "ragioni di giustizia", da quella in cui l'interessato chiede di accedere ai propri dati trattati per altre finalità. Nel primo caso, infatti, l'interessato non può esercitare direttamente il diritto, ma può investire il Garante per verificare se il trattamento risponde ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. p), 32, commi 6 e 7, l. 675/1996). Nel secondo, invece, l'interessato può chiedere direttamente di esercitare l'accesso nei confronti del C.S.M., e in tal caso vi ha diritto a prescindere dalle eventuali eccezioni previste da norme regolamentari vigenti.

Simile differenziazione va operata anche per la comunicazione a terzi: nell'ipotesi in cui ricorrano le "ragioni di giustizia" non si ravvisano particolari limitazioni nella disciplina vigente, mentre nel caso di trattamenti "ordinari" occorre una fonte normativa idonea (quale il regolamento interno del C.S.M.) per legittimare la comunicazione dei dati ad altre pubbliche amministrazioni o a terzi.

Per quanto concerne infine l'adozione delle misure di sicurezza, si è fatto presente che il C.S.M. è chiamato a rispettare gli obblighi previsti in via ordinaria per ogni altro trattamento. Compito dell'organo sarà quello di distinguere il profilo civilistico da quello penale. Sul piano della responsabilità civile, infatti, fino all'adozione del regolamento che individuerà le misure minime di sicurezza, il C.S.M. dovrà adottare, al pari di altri soggetti, gli accorgimenti necessari per evitare che i trattamenti in atto alla data dell'8 maggio 1998 non siano sottoposti a rischi

di maggiore entità; sul piano penale, invece, le eventuali responsabilità deriveranno solo dalla violazione delle specifiche disposizioni regolamentari che saranno emanate con il d.P.R. previsto dall'art. 15 della legge.

Il Garante ha infine segnalato l'opportunità che il Consiglio richiami l'attenzione degli uffici giudiziari sulle problematiche derivanti dall'applicazione della legge, sottolineando agli stessi l'importanza della comunicazione al Garante, ai sensi dell'art. 40 della 675/1996, dei provvedimenti giudiziari emessi in relazione alla legge stessa e alla legge n. 547/1993, in modo da poter tenere aggiornata l'istituenda banca dati di informazione giuridica che sarà accessibile al pubblico e agli uffici giudiziari; come confermato da una nota del C.S.M. del 27 gennaio 1998, tale invito è stato prontamente formalizzato nella seduta del C.S.M. del 26 gennaio.

Infine, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo u.s., il C.S.M. ha modificato alcuni articoli del proprio regolamento, con particolare riferimento al tema della pubblicità delle sedute del Consiglio ed alla tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi.

4.11. LEGISLAZIONE SOCIALE.

Anche questo vasto settore pone problematiche significative dal punto di vista della legislazione sulla *privacy*, integrandosi con la tutela della salute.

Il Garante ha adottato alcune decisioni, una parte delle quali è menzionata anche in altri punti della presente relazione.

Una prima questione, affrontata fin dallo scorso mese di giugno, ha riguardato le modalità della trasmissione - dal datore di lavoro all'INPS - dei dati personali relativi ai lavoratori posti in cassa integrazione, allo scopo di assicurare agli stessi la corresponsione del trattamento di integrazione salariale (vedi paragrafo 4.6).

Tale situazione, prospettata da alcune società interessate, configura un'ipotesi di comunicazione di dati e pertanto presuppone l'acquisizione del consenso dei lavoratori interessati, che per i dati relativi allo stato di salute va manifestato necessariamente per iscritto.

Il Garante, attesa la rilevanza della questione e considerata l'opportunità di semplificare una procedura che si svolge nel diretto interesse dei lavoratori, ha interessato il 18 giugno 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, evidenziando l'opportunità che tale flusso di dati venga previsto da un'apposita disposizione normativa, rendendo così superflua l'acquisizione del consenso dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lett. c), della legge n. 675.

Il 17 settembre 1997, il Garante si è espresso su una richiesta di parere pervenuta dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC). Alla luce della normativa che attiene specificamente alla materia, si è ritenuto che la disposizione che impone ai segretari delle commissioni sanitarie provinciali (incaricate di procedere all'accertamento della sussistenza di minorazioni invalidanti) di trasmettere all'ANMIC gli elenchi dei soggetti sottoposti a visita, risponda ai requisiti di specificità previsti dall'art. 22, comma 3, della legge n. 675.

Tali dati consistono nei nominativi dei soggetti visitati, corredati, secondo quanto indicato dal Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili - nel parere reso in data 10 settembre 1997, dai rispettivi indirizzi.

Naturalmente, per gli ulteriori trattamenti svolti dalla citata associazione nell'ambito delle rispettive finalità statutarie, si è ritenuta necessaria l'informativa e l'acquisizione del consenso scritto degli interessati, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 675.

Il Garante ha seguito con attenzione le iniziative governative e le proposte parlamentari che allo scopo di contenere la spesa pubblica in materia di previdenza e assistenza, hanno ipotizzato l'attribuzione ai cittadini interessati di una carta sanitaria personale o di un documento contrassegnato da un numero di identificazione.

In questo quadro, si collocano le già illustrate disposizioni contenute nella legge collegata alla finanziaria per il 1998 che delegano il Governo ad emanare un decreto legislativo recante la fissazione dei criteri per valutare la situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle pubbliche amministrazioni (cd. "riccometro").

Alla luce di quanto disposto in merito dalla direttiva comunitaria 95/46/CE e dalla legge n. 675/1996, il Garante ha anzitutto ricordato, con nota in data 16 settembre 1997 indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, che tali strumenti riguardano strettamente la sfera privata delle persone, e richiedono la previsione di idonee garanzie a tutela dei dati personali oggetto di trattamento.

In particolare, occorre valutare la pertinenza dei dati che si intendono acquisire rispetto agli obiettivi da perseguire e alle finalità per le quali i dati stessi possono essere utilizzati.

La materia è in continua evoluzione. Il Garante, investito della richiesta di parere sul "riccometro", si è pronunciato nei termini indicati nel precedente paragrafo 2.2.2.

4.12. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

In conformità con i principi fissati dal legislatore comunitario, la legge n. 675/1996 disciplina anche i trattamenti di dati personali effettuati dalle amministrazioni pubbliche.

La tutela dei diritti alla riservatezza e all'identità personale non trova, infatti, un limite nella circostanza che il titolare del trattamento è un soggetto pubblico anziché privato.

La legge n. 675/1996, pur disciplinando in modo differenziato il settore pubblico da quello privato, garantisce un grado equivalente di tutela ad entrambe le tipologie di trattamento.

Le amministrazioni pubbliche possono infatti utilizzare i dati personali, automatizzati e cartacei, soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dalle specifiche leggi e dai regolamenti vigenti nei settori di riferimento (art. 27, comma 1).

Una disciplina più rigorosa è prevista per il trattamento dei dati sensibili concernenti l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni, lo stato di salute e le abitudini sessuali (art. 22, comma 1).

Infatti, i soggetti pubblici possono effettuare tali trattamenti solo se sono autorizzati da un'espressa disposizione di legge (art. 22, comma 3).

Da ciò discende, per ciascuna Amministrazione, la duplice necessità di verificare in modo puntuale la corrispondenza tra le attribuzioni istituzionali e i dati utilizzati e di analizzare in maniera ancora più attenta le fonti normative che sorreggono la propria attività.

Il Garante è intervenuto in materia in varie occasioni.

Tra le numerose pronunce relative ai trattamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, meritano di essere segnalate le seguenti.

— *Rapporti con la normativa riguardante lo stato civile, gli atti anagrafici e le liste elettorali.*

Nel luglio del 1997, su sollecitazione di alcuni Comuni, il Garante ha chiarito che il rilascio a terzi dei certificati concernenti la residenza o lo stato di famiglia è conforme alla legge sulla protezione dei dati personali. Tale ipotesi è, infatti, disciplinata da specifica normativa non abrogata o modificata dalla legge n. 675/1996.

Al tempo stesso, tenendo conto delle norme previgenti alla legge n. 675/1996 e non abrogate da quest'ultima, il Garante ha ritenuto illegittima, in base alla legge vigente, la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi, in particolare alle redazioni dei giornali, al di fuori delle modalità previste dalla normativa dei registri dello stato civile, degli atti anagrafici e da altre specifiche norme di legge.

E' stata, infine, dichiarata legittima la comunicazione e la diffusione dei dati riportati nelle liste elettorali in quanto espressamente prevista dall'attuale normativa di settore: chiunque può, infatti, copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali (art. 51 d.P.R. 223/1967).

— *Applicazioni della L. 675/1996 al settore universitario.*

Su richiesta di alcune Università, nel mese di luglio 1997 il Garante ha fornito chiarimenti riguardanti l'applicazione della legge n. 675/1996 al settore universitario.

L'Autorità ha ritenuto che le Università possano comunicare e diffondere ad imprenditori, associazioni di categoria e altri soggetti privati i dati personali relativi a studenti e laureati solo sulla base della normativa generale che regola il settore universitario o sulla base degli ordinamenti dei singoli atenei.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati è consentita solo se prevista da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3). Il Garante ha, pertanto, segnalato la necessità, in caso di assenza di previsioni normative, di regolamentare la prassi della trasmissione di dati ed elenchi di studenti e laureati.

Ha, altresì, giudicato legittima la pubblicazione dei dati dei dipendenti nell'annuario dell'Università, in quanto già disciplinata da specifica disposizione normativa (regio decreto n. 674 del 1924).

— *Costituzione di una banca dati relativa all'immigrazione extra comunitaria.*

Su richiesta della Prefettura di Prato, nel dicembre 1997 l'Autorità ha espresso un parere sulla legittimità di un progetto istitutivo di una banca dati relativa agli immigrati extracomunitari.

Al riguardo il Garante ha richiamato l'attenzione sulla "sensibilità" di alcuni dati oggetto di un trattamento iniziato prima dell'8 maggio 1997, (nazionalità e luogo di nascita), essendo gli stessi, nel caso concreto, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica degli interessati (art.

22, legge n. 675/1996). Ha segnalato pertanto la necessità di intervenire sulle fonti normative di tipo primario che regolano l'attività del Ministero dell'interno a livello centrale e periferico.

L'Autorità ha suggerito, infine, di raccogliere i dati relativi agli immigrati in forma anonima, in attesa dell'emanazione di un'apposita disciplina legislativa.

— *Utilizzabilità dei dati relativi agli utenti Enel ai fini del controllo e della manutenzione degli impianti termici.*

Nel mese di febbraio 1998, il Garante ha adottato un parere sull'utilizzabilità dei dati relativi agli utenti Enel ai fini del controllo e della manutenzione degli impianti termici da parte di un'azienda privata convenzionata con la Provincia di Udine.

Il Garante ha preso in considerazione le norme di legge e di regolamento che autorizzano la provincia a svolgere determinati controlli in materia di impianti termici, e ha constatato l'inesistenza di un esplicito obbligo dell'Enel di fornire alla provincia i dati dei propri utenti.

Tale incompletezza normativa è stata segnalata al Ministero dell'industria, del commercio e artigianato e all'Autorità di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas, allo scopo di sollecitare un'apposita integrazione della normativa (legge n. 10/1991 e d.P.R. n. 412/1993).

— *Utilizzabilità di informazioni di carattere giudiziario relative ad appartenenti ad una comunità zingara.*

Su richiesta della prefettura di Rimini, il Garante si è pronunciato sulla richiesta presentata da uno studente universitario volta ad acquisire dalla prefettura e dalle forze di polizia alcuni dati sulle denunce e sui procedimenti penali pendenti nei confronti degli appartenenti ad una comunità nomade.

Il Garante ha ritenuto che i dati richiesti rivestano solo apparentemente un carattere anonimo, in quanto suscettibili, se connessi ad altre informazioni, di rendere identificabili gli interessati. Tali dati sono stati ritenuti di carattere "personale", nonostante siano privi delle generalità degli interessati.

Il Garante ha infine richiamato l'attenzione sull'illegittimità della comunicazione a privati se non prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 27, comma 3).

— *Pubblicazione dell'annuario dell'Accademia dei Lincei.*

Nel gennaio 1998, a seguito di una richiesta di parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, il Garante si è pronunciato sulla legittimità della pubblicazione di un annuario contenente i dati anagrafici, le qualifiche dei soci, nonché indirizzi e recapiti privati.

L'Autorità, esaminato lo statuto e il regolamento dell'Accademia e constatata la natura giuridica pubblica dell'istituzione, ha ritenuto legittima la pubblicazione dell'annuario in quanto connessa alle finalità istituzionali dell'ente.

Ha, però, rilevato la mancanza nello statuto di una specifica disposizione relativa alla pubblicazione nell'annuario dei dati personali relativi ai soci, ed ha pertanto segnalato la necessità di promuovere una modificazione dello Statuto al fine di inserirvi tale previsione.

— *"Titolari del trattamento" nei concessionari di pubblici servizi.*

Particolarmente significativo è stato il caso relativo al quesito inoltrato dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., che, in qualità di concessionaria pubblica, ha chiesto di conoscere se la legge predetta consenta di individuare il "titolare del trattamento" non tanto dell'azienda in quanto

tale, quanto tra le persone fisiche che ricoprono incarichi di vertice o che coordinano i diversi settori dell'azienda stessa (amministratore delegato, direttori generali e responsabili di aree).

Nella decisione del 9 dicembre 1997, il Garante ha ricordato che, ai sensi della legge n. 675/1996, il "titolare del trattamento" è la persona fisica o giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente cui competano le scelte di fondo sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati, anche per ciò che riguarda la sicurezza. Il titolare, quindi, anche quando si tratti di una pubblica amministrazione, è l'entità nel suo complesso anziché talune delle persone fisiche che operano nella relativa struttura. Tali soggetti, potrebbero assumere, semmai, la qualifica di responsabile (v. art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso di specie il titolare è stato quindi individuato nelle Ferrovie S.p.A., che possono designare alcuni soggetti quali "responsabili" del trattamento, delineandone analiticamente e per iscritto i compiti attribuiti e individuandone al loro interno, se del caso, ulteriori livelli di responsabilità in base all'organizzazione delle divisioni e degli uffici o alle tipologie di trattamenti, di archivi e di dati. Analoga decisione del Garante è stata adottata in riferimento all'Amministrazione delle finanze.

4.13. INVESTIGAZIONE PRIVATA.

L'investigazione privata è al centro di varie riflessioni che riguardano la configurazione professionale della categoria, il relativo stato giuridico e le regole previste dalla legislazione di pubblica sicurezza.

Senza entrare nel merito della scelta di fondo che tutto ciò implica, il legislatore del 1996 si è dimostrato consapevole dell'utilità sociale che una corretta esplicazione di questa attività può avere nella società contemporanea, non solo nei tradizionali confini del diritto di famiglia e della raccolta di elementi utili a fini di prova in un giudizio, ma anche nel sempre più importante ambito della trasparenza e correttezza delle iniziative economiche, della concorrenza e della tutela dei segreti aziendali e industriali.

La legge n. 675/1996, prima in Europa, prevede un'attenta considerazione dell'attività di raccolta di informazioni personali finalizzata alla tutela giudiziaria di un diritto, ancorchè esercitata al di fuori degli adempimenti derivanti da un mandato difensivo conferito nell'ambito di un procedimento penale.

Durante l'iter parlamentare della legge si era creata l'aspettativa di una totale esclusione dall'ambito di applicazione della normativa dell'intera attività investigativa o, quantomeno, l'introduzione di una serie più ampia di deroghe a vari istituti disciplinati dalla legge.

Si è però, giustamente, osservato che una simile esclusione non è prevista in nessun Paese europeo e non è consentita dalla direttiva, la quale non permette eccezioni in favore della categoria delle investigazioni private in quanto tale, benchè la legislazione di pubblica sicurezza rechi già alcune disposizioni che regolano tale attività. La direttiva autorizza semmai, deroghe "mirate" e giustificate non tanto dalla qualifica soggettiva del beneficiario, quanto dal legame di interdipendenza che collega la raccolta di alcuni dati all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Del resto, avrebbe rappresentato una netta contraddizione l'introdurre precisi limiti in materia di raccolta dei dati operanti per qualunque operatore pubblico o privato, e permettere al tempo stesso a chiunque di eluderli rivolgendosi ad un investigatore privato che avrebbe operato *de facto*, in una "zona franca". Ogni investigatore avrebbe goduto di prospettive non riconosciute neanche alle forze dell'ordine, e si sarebbe legittimata una prassi sicuramente pericolosa che avrebbe potuto permettere a qualunque soggetto in possesso dell'autorizzazione prevista dal t.u.l.p.s., di raccogliere dati di propria iniziativa e senza un'adeguata tutela degli interessati.

Tutto ciò non ha impedito di bilanciare il diritto alla riservatezza con i diritti di chi deve poter raccogliere i dati per potersi difendere o tutelare dinanzi all'autorità giudiziaria.

La legge n. 675/1996 reca varie disposizioni che tengono conto della c.d. indagine difensiva e della tutela dei diritti in sede giudiziale.

Il comma 4 dell'articolo 10 riporta la prima delle diverse eccezioni riferite allo svolgimento delle indagini difensive e alla difesa di un diritto in sede giudiziaria.

La soluzione adottata permette di non informare l'interessato dell'avvenuta raccolta dei dati reperiti presso terzi, ad una duplice condizione:

— qualora i dati siano utilizzati per "far valere" o "difendere" un diritto in sede giudiziaria o ai fini dello svolgimento di un'indagine difensiva nel procedimento penale;

— qualora il trattamento si protragga per il tempo necessario al perseguimento di tali fini.

In riferimento al procedimento penale l'eccezione risulta congrua dal punto di vista soggettivo, ed è utilizzabile dal difensore dell'imputato o di un'altra parte privata, come pure da investigatori privati autorizzati ed incaricati dal difensore medesimo.

Peraltro, l'istituto può trovare larga applicazione anche in sede civile (ad es.: controversie per concorrenza sleale, violazione del segreto industriale, cause di separazione e divorzio ecc.) e nella materia del lavoro, come pure dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado. Inoltre, l'espressione "far valere un diritto in giudizio" è risultata opportunamente comprensiva delle diverse azioni costitutive, dichiarative, ecc. esercitate dinanzi ad un giudice.

L'eccezione all'obbligo dell'informativa è, peraltro, temporanea, in quanto, come precisata dal Garante nell'autorizzazione generale n. 6/97, l'informativa diviene necessaria se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello necessario per perseguire i predetti fini, o per ulteriori finalità.

Tale deroga trova il suo presupposto nel fatto che l'interessato, una volta che eserciti il diritto in sede giudiziaria, viene a conoscenza dei trattamenti che lo riguardano attraverso le carte processuali, ed è in quella sede informato dei dati e notizie a lui riferibili.

Per i dati sensibili sono previste garanzie analoghe, in quanto l'ordinario regime basato sull'autorizzazione e il consenso è temperato da una regola secondo cui è sufficiente l'autorizzazione del Garante (già rilasciata con il provvedimento n. 6/97) quando per l'esercizio del diritto di difesa occorre raccogliere dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale (ad es. per accertamenti finalizzati all'instaurazione di una causa di separazione o di divorzio). Questa eccezione non si estende, quindi, ai dati della persona idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, la sfera religiosa, politico-sindacale o filosofica.

Sempre nel caso dei dati sulla salute e la vita sessuale, il soggetto che raccoglie i dati deve perseguire le sole finalità che giustificano la deroga e utilizzarla per il solo periodo strettamente necessario per lo svolgimento dell'indagine difensiva, ovvero per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria.

Il soggetto che si avvale della deroga deve rispettare anche le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante nel provvedimento di autorizzazione.

Inoltre, l'incarico conferito ad un investigatore privato non può avere ad effetto l'elusione dei limiti posti dallo "Statuto dei lavoratori" (legge n. 300/1970) alla raccolta di determinati dati da parte del datore di lavoro.

Come già esposto nella presente relazione, il Garante si è avvalso della facoltà concessagli dalla legge di emanare autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili per categorie ben individuate.

Con il provvedimento datato 29 dicembre 1997 è stata emanata l'autorizzazione n. 6/97 *"al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati"*. L'autorizzazione è diretta: alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (articolo 134 del regio decreto 1931 n. 773, e successive integrazioni e modificazioni).

Oltre a quanto già illustrato, va ricordato che tale autorizzazione precisa che il trattamento deve rispettare le ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione generale n. 2/97, in particolare per ciò che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.

4.14. LIBERI PROFESSIONISTI.

La disciplina sulla protezione dei dati personali prevede (art. 7, comma 5-ter, lettera f), legge n. 675/1996) l'esonero dall'obbligo di notifica al Garante del trattamento di dati effettuato dai liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, purché finalizzato all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale.

L'esonero è chiaramente teso a non gravare tali soggetti di ulteriori adempimenti, ma non incide sugli altri obblighi previsti dalla legge n. 675/1996 a carico dei titolari del trattamento: in particolare gli stessi sono tenuti, ai sensi del medesimo art. 7, comma 5-*quinquies*, a comunicare a chiunque ne faccia richiesta le notizie che dovrebbero essere inserite nella notifica al Garante.

Questo obbligo scaturisce dal principio indicato nell'art. 21, par. 3, della direttiva 95/46/CE che impone agli Stati membri di garantire in ogni caso la pubblicità dei trattamenti oggetto di esonero.

Il Garante ha emanato, ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge 675/1996, l'autorizzazione generale n. 4 del 29 novembre 1997 diretta, appunto, ai liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, che trattano dati sensibili per lo svolgimento di determinate attività professionali.

Questa autorizzazione non riguarda le figure professionali e le attività già considerate in altre autorizzazioni o che non necessitano di un atto autorizzatorio, quali la gestione dei rapporti di lavoro o di collabo-

razione prestata dal libero professionista (autorizzazione n. 1/97), i medici e il personale sanitario (autorizzazione n. 2/97) nonché i giornalisti, pubblicitari o praticanti giornalisti.

L'autorizzazione ricomprende, invece, i soggetti che collaborano professionalmente con il libero professionista, quali i sostituti, gli ausiliari, i praticanti e i tirocinanti.

Il trattamento dei dati sensibili è autorizzato purché rientri nei limiti strettamente indispensabili per l'esecuzione delle prestazioni professionali richieste dal cliente e ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto.

La stessa autorizzazione n. 4/97, contiene precise indicazioni relative alle modalità di raccolta e di trattamento dei dati, all'idoneità delle misure di sicurezza e all'adempimento degli obblighi di informativa all'interessato e di raccolta del suo consenso.

Per quanto attiene ai quesiti, pervenuti principalmente dagli ordini professionali, il Garante ha chiarito alcuni aspetti applicativi della legge n. 675/1996, ponendo in evidenza che la legge non ha modificato la disciplina relativa al regime di pubblicità degli albi, e che occorre pertanto rispettare le norme di legge e di regolamento che regolano la conoscibilità e la pubblicità di tali atti. Tali norme sono spesso ispirate, per loro stessa natura e funzione, ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti agli albi. Pertanto, gli ordini professionali possono trattare dati personali, per la tenuta degli albi nonché per l'espletamento di altri compiti, ai soli fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

4.15. ASSOCIAZIONI E PARTITI POLITICI.

L'utilizzazione dei dati personali da parte delle organizzazioni di tipo associativo non aventi fini di lucro, quali i partiti e i movimenti politici, i sindacati, le organizzazioni di volontariato, le confessioni religiose ed altri, è stata oggetto di particolare attenzione.

Sia l'intervento normativo (d.lg. 28 luglio 1997, n. 255) sia quello attuato dal Garante (autorizzazione generale n. 3/97) hanno mirato a semplificare le procedure previste a tutela del diritto alla riservatezza, anche in ragione dell'importante funzione sociale svolta nei vari settori.

Il legislatore delegato ha esonerato dall'obbligo di notificazione i trattamenti effettuati da tali organismi, relativamente ai dati inerenti agli associati e ai soggetti che hanno contatti regolari con l'associazione (art. 7, comma 5 ter, lettere *l*) ed *m*)).

Analogamente, il Garante ha esonerato tali organizzazioni dall'obbligo di richiedere singolarmente l'autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, autorizzando con il ricordato provvedimento generale l'uso dei dati sensibili relativi agli iscritti e ai sostenitori, ferme restando alcune necessarie garanzie a tutela degli interessati.

Nel mese di ottobre del 1997 il Garante ha, altresì, fornito chiarimenti riguardanti l'applicazione della legge sulla *privacy* in merito alle procedure di rinnovo delle adesioni degli associati.

Come già riferito, il Garante ha chiarito, anche attraverso un comunicato stampa, che la procedura di rinnovo delle adesioni degli associati non è soggetta all'ambito di applicazione della legge 675/1996, in quanto

relativa a dati personali raccolti prima della data di entrata in vigore della citata legge, mentre l'informativa e il consenso sono obbligatori nel caso di nuove adesioni.

Peraltro, in tale occasione, sono state suggerite alcune formule di acquisizione del consenso collegate alle finalità statutarie sia per le organizzazioni associative in generale, sia per quelle sindacali e politiche.

In più occasioni il Garante ha fornito risposte a quesiti formulati in particolare dal Partito democratico della sinistra sull'applicazione della legge sulla protezione dei dati personali ai partiti politici, su aspetti che interessano anche altri partiti.

Il Garante ha ribadito che i partiti e i movimenti politici non sono obbligati ad effettuare la notificazione né per il trattamento dei dati relativi ai propri associati, né per quello relativo ai propri dipendenti.

Le associazioni politiche sono state autorizzate con un provvedimento generale a trattare i dati sensibili sia dei propri associati sia dei dipendenti, salva la necessità di acquisire il consenso scritto.

Si è precisato che il consenso può, eventualmente, essere esteso alla possibilità di pubblicare, anche via Internet, gli elenchi dei sostenitori e dei dipendenti dell'associazione.

Su sollecitazione del Gruppo parlamentare Lega nord per l'indipendenza della Padania, il Garante si è occupato inoltre della diffusione di dati sensibili a scopo di propaganda politica.

Nel caso di specie, poiché gli opuscoli informativi sono stati curati da alcuni giornalisti, è stata ritenuta applicabile la disciplina derogatoria relativa al giornalismo che prescinde dall'acquisizione del consenso.

4.16. RICERCHE DI MERCATO.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa 25 ottobre 1985, N. R (85) 20, relativa alla protezione dei dati personali utilizzati per fini di *marketing* diretto, qualifica come "*marketing* diretto" *"l'insieme delle attività, nonché ogni servizio ausiliario ad esse, che permettano di offrire prodotti e servizi o di trasmettere ogni altro messaggio pubblicitario a segmenti di popolazione mediante la posta, il telefono o altri mezzi diretti, a scopo di informazione o al fine di sollecitare una reazione da parte della persona interessata"* (1.2).

Tutte le fasi in cui si articolano tali attività, dalla selezione del prodotto allo studio del potenziale mercato, fino all'individuazione dei soggetti ai quali dirigere il messaggio e dai quali attendere risposte, comportano un trattamento di dati personali; pertanto, dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme della legge n. 675.

Nelle more dell'attuazione della citata Raccomandazione, il trattamento per scopi di *marketing* risulta disciplinato da regole comuni ad altri trattamenti.

Devono essere osservate, pertanto, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 20 della legge n. 675/1996, relative all'obbligo di informativa degli interessati e all'acquisizione del consenso, ove necessario. La legge prevede, infatti, alcune ipotesi in cui il trattamento può essere legittimamente effettuato anche indipendentemente dal consenso degli interessati (ad esempio, nel caso di dati acquisiti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque art. 12, lett. c), della legge n. 675/1996).

Anche in queste ipotesi resta fermo, tuttavia, l'obbligo di informare preventivamente, gli interessati, oralmente o per iscritto, circa le finalità e le modalità del trattamento, nonché in ordine alla possibilità di esercitare i diritti di opposizione di cui all'articolo 13 della legge n. 675/1996.

Proprio con riferimento ai diritti di opposizione, il legislatore italiano, in linea con quanto disposto dalla direttiva 95/46/CE, ha dettato, per il settore del *marketing*, una norma specifica.

Nella legge n. 675/1996, infatti, l'art. 13, lettera e), sancisce il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento di dati che lo riguardano, (nel suo complesso ovvero con riferimento alla sola divulgazione) previsto *"a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva"*.

A differenza dell'opposizione prevista dall'articolo 13, lettera d), la fattispecie in esame rappresenta una *"figura speciale di opposizione"*, in quanto l'interessato che non intende essere inserito in un indirizzario pubblicitario non deve addurre alcun motivo a supporto dell'opposizione, né una specifica violazione di legge, né l'esistenza di un motivo legittimo.

L'attività di *marketing* è stata oggetto di un provvedimento del Garante il quale, anche in questa materia, ha emanato un'autorizzazione generale per il trattamento dei dati sensibili.

L'autorizzazione n. 5/97, consente nel Capo II il trattamento dei dati sensibili di cui all'articolo 22 della legge n. 675/1996, fatta eccezione di quelli idonei a rivelare la vita sessuale, da parte di imprese, società, istituti ed altri organismi o soggetti privati che effettuano ricerche di mercato o altre ricerche campionarie, per scopi determinati e legittimi, noti all'interessato che abbia manifestato il suo consenso per iscritto.

Nel provvedimento, il Garante ha stabilito che i dati sensibili possono essere trattati per compiere sondaggi di opinione o ricerche di mercato, solo se il trattamento di dati anonimi non consente di raggiungere gli scopi perseguiti. In ogni caso, il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati, neanche indirettamente, mediante un riferimento ad una qualsiasi altra informazione. A tal fine, sono previste alcune regole sulla registrazione dei dati.

Ulteriori aspetti relativi al *marketing* saranno regolamentati più analiticamente nel decreto legislativo che il Governo è stato delegato ad emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2, della legge n. 676/1996, per garantire la piena attuazione dei principi sanciti in materia dal Consiglio d'Europa.

4.17. VIDEO-SORVEGLIANZA.

Anche in Italia, il tema della video-sorveglianza e della tecno-sicurezza, e dei problemi che esse pongono sul piano della riservatezza dei singoli, inizia ad essere avvertito con chiara consapevolezza dai cittadini e dai mezzi d'informazione.

L'utilizzo di telecamere allo scopo di favorire la sicurezza sociale in strade, piazze, luoghi pubblici o l'accesso selettivo a zone di traffico limitato, comincia a diffondersi, soprattutto nelle grandi città. Il dibattito sulla legittimità di tali forme di controllo e sui rischi che possono derivarne alla riservatezza e alla libertà dei singoli si è avviato in Italia già da qualche tempo.

Analoghe riflessioni vengono a maturazione per la video-sorveglianza interna a edifici e luoghi aperti al pubblico (quali esercizi pubblici, supermercati e banche).

In Italia, a differenza di altri Paesi europei come ad esempio la Francia, non esiste ancora un'apposita normativa sulla video-sorveglianza.

La direttiva 95/46/CE e la Convenzione n. 108/1991 del Consiglio d'Europa rendono obbligatoria l'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini, qualora queste consentano di identificare un soggetto anche attraverso il collegamento con altre informazioni, come ad esempio foto segnaletiche, *identikit* o archivi di polizia contenenti immagini. La legge, quindi, si applica anche ai trattamenti di suoni e di immagini effettuati attraverso sistemi di video-sorveglianza, a prescindere dalla circostanza che tali informazioni siano eventualmente registrate in un archivio elettronico o comunicate a terzi, dopo il loro temporaneo monitoraggio in un circuito di controllo.

La complessiva regolamentazione della materia sarà oggetto di uno dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 676 del 1996, che dovrà definire regole specifiche per trovare il giusto bilanciamento tra gli interessi perseguiti nel settore della pubblica sicurezza, della prevenzione dei reati, dell'accesso nei centri storici, con il diritto alla riservatezza degli interessati.

Pur non essendo presente nel nostro Paese una normativa specifica per la video-sorveglianza, le prescrizioni contenute nella legge n. 675 peraltro costituiscono un preciso riferimento normativo e sono applicabili anche alle informazioni di tipo visuale.

L'installazione di telecamere presso istituti bancari, esercizi commerciali o strade e piazze, finalizzata a sorvegliare luoghi pubblici o ad aiutare le forze dell'ordine nella lotta alla criminalità, è già stata oggetto di esame da parte del Garante, che ha richiamato l'attenzione sugli aspetti connessi alla violazione della *privacy* fornendo alcune indicazioni.

Nella risposta al quesito presentato da un ente locale, il Garante ha, anzitutto, posto l'accento sulla necessità che vi sia una legittimazione giuridica che consenta l'installazione delle telecamere, che siano individuate le relative finalità e che l'iniziativa risponda alle funzioni istituzionali demandate all'ente pubblico. In secondo luogo, il Garante ha precisato che l'attenzione deve essere rivolta anche a singole disposizioni della legge n. 675/1996 riguardanti le misure di sicurezza (art. 15), la conservazione, la pertinenza e la non eccedenza dei dati raccolti rispetto agli scopi perseguiti (art. 9, comma 1, lett. d)), le procedure e le modalità volte a fornire agli interessati le informazioni dovute (art. 10), nonché, in caso di comunicazione e diffusione, alle singole disposizioni diverse a seconda della natura dei soggetti che intendono procedere alla comunicazione o alla diffusione.

4.18. ACCESSO AI CENTRI STORICI.

Per quanto riguarda l'accesso ai centri storici, è stata segnalata l'esigenza generale di non utilizzare impropriamente i dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche per regolare gli accessi, in particolare i dati relativi allo stato di salute dei titolari di permessi di accesso.